

STATUTO TIPO PER SOCIETA' SPORTIVA SRL

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita in _____, via _____, una Società sportiva a responsabilità limitata denominata " _____ ".⁽¹⁾

Art. 2 – Scopo

1. La Società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività di Pallacanestro in generale nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Pallacanestro e dei suoi organi cui si affida nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la Società intenderà praticare.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle Società affiliate. La Società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI. La Società non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella Società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

- a. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- b. organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

Il termine di durata della Società è fissata al _____ e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Art. 3 – Capitale

1. Il capitale sociale è determinato in euro _____ ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile. Le quote sono tutte nominative.

È tassativamente vietato alla Società ed ai suoi Soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre Società che abbiano il medesimo oggetto.

In nessun caso la Società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 4 - Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti e dissenzienti. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 2377, 2378 e 2379 c.c..
2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

⁽¹⁾ E' obbligatorio indicare nella denominazione:

- Società srl dilettantistica;
- Società srl sportiva dilettantistica (se non è indicato il tipo di sport)

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, quando particolari esigenze lo richiedano.

Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata dagli Amministratori con raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante sul libro Soci, per dichiarazione fatta dai Soci medesimi.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi Assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'Amministratore Unico o tutti i Consiglieri di amministrazione, oltre che tutti i Sindaci effettivi in carica (se nominati).

4. Ogni Socio ha un voto per ogni 5 € di quota posseduta.
5. Possono intervenire all'Assemblea, tutti coloro che risultano iscritti nel libro Soci.
6. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da persona da lui designata o, in difetto, eletta dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.
7. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favore di tanti Soci che rappresentano il 60% del capitale sociale.

Art. 5 - Amministrazione – Rappresentanza

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. L'organo amministrativo è eletto dall'Assemblea che ne determinerà la forma e resta in carica quattro anni. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Gli Amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della Federazione Pallacanestro per un periodo superiore a 90 giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati Amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre Società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.
2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati dalla Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare uno o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
3. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente un Vicepresidente e/o il Dirigente responsabile, che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento, e/o un amministratore delegato.

4. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere, o dai Sindaci effettivi.
La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo (se nominati), in caso di urgenza può essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi.
6. Il Consiglio è investito, con i soli limiti di cui infra, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, stipulare mutui anche con Istituti di credito fondiario e prestare fideiussioni a favore di terzi.
È comunque necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per gli atti di straordinaria amministrazione, intendendosi per tali i seguenti atti: stipulazione di mutui attivi o passivi, rilascio di fideiussione a favore di terzi, e comunque ogni atto che comporti assunzione di obbligazioni per un valore superiore a € _____
7. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo/statuto. Egli rappresenta in giudizio la Società.

Art. 6 – Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si applicano al Collegio Sindacale le norme di cui agli artt. 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2403bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409 del c.c..

Art. 7 - Bilancio e Utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.
2. L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 8 - Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra la Società e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati - uno per ciascuna - dalle parti nell'ambito delle liste regionali o interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo, sempre nell'ambito delle medesime liste, ovvero, in caso di disaccordo nominato dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro. In assenza di nomina dell'arbitro di parte, la nomina

verrà effettuata dalla medesima Commissione Vertenze Arbitrali nell'ambito delle liste regionali o interregionali. Il procedimento arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal Regolamento Organico della Federazione Italiana Pallacanestro. I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali ed approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro. Il ricorso alla Magistratura Ordinaria deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione, nei modi e termini previsti all'art. 40 dello Statuto Federale.

Art. 9 Scioglimento

1. Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti Soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da tanti Soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale.
2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai Soci dovrà essere assegnato alla Federazione Italiana Pallacanestro secondo le disposizioni da questa emanate per il conseguente utilizzo o ad altre organizzazioni con finalità sportiva.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la F.I.P. e i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 10 - Norme Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e del c.c., le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro cui l'associazione è affiliata.

Firme obbligatorie dei Soci per l'atto pubblico